

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND**

**UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE**

SEDUTA

150.

SITZUNG

8-10-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 99:

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige »

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 99:

« Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino-Tiroler Etschland »

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.25

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 25.9.1963.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Riprendiamo l'esame del *disegno di legge* n. 99: « **Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige** ».

E' in discussione l'emendamento all'art. 2, presentato dal cons. Raffaelli ed altri.

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Chiedo una breve sospensione per permettere ai miei colleghi

di intervenire e raggiungere così il numero legale.

PRESIDENTE: Sospendiamo per dieci minuti.

(Ore 9.38).

Ore 9.48

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Per snellire i lavori credo opportuno leggere il testo dell'emendamento presentato ora dall'Assessore Bertorelle e dai cons. Raffaelli e Nicolodi: « Sono elettori per la elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due Province di Trento o di Bolzano compilate ai sensi del succitato art. 10, alla data della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, risiedano nel territorio della Regione e vi abbiano risieduto per un periodo non inferiore a tre anni ininterrotti a partire dal 26 febbraio 1948 ».

Penso che questo emendamento sostituisca il precedente, a firma Nicolodi, Raffaelli, Paris, Vinante, che possiamo quindi considerare ritirato.

RAFFAELLI (P.S.I): Sì.

PRESIDENTE: C'è anche un emendamento presentato da Corsini, che dovrebbe essere già stato letto nella seduta precedente; comunque lo rileggo: « Sono elettori, per l'elezione del Consiglio regionale, i cittadini italiani che essendo iscritti per la prima volta nelle liste elettorali, compilate a termini del successivo art. 10, di un comune delle due province di Trento e Bolzano, risiedano, nel giorno di indizione dei comizi elettorali e per un periodo ininterrotto di tre anni, nel territorio della Regione; e coloro che siano già stati iscritti nelle liste elettorali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

I cittadini nati in un comune delle province di Trento e Bolzano, i quali, dopo essere stati iscritti nelle liste elettorali di un comune di una delle due province, abbiamo, — per qualsiasi motivo —, trasferita la loro residenza fuori della regione, possono a richiesta mantenere l'iscrizione alle liste elettorali del comune di origine, o, se perduta, possono, a richiesta, riacquistarla ».

E' aperta la discussione su entrambi gli emendamenti.

Se nessuno prende la parola, pongo in votazione l'emendamento Corsini.

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Mi sembra che le esigenze contenute in questo emendamento, siano comprese, anche se non tutte, in quello presentato ora.

PRESIDENTE: Nessun altro prende la parola? E' posto in votazione l'emendamento Corsini: respinto a maggioranza.

Pongo in votazione l'emendamento a firma Bertorelle, Raffaelli e Nicolodi:

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 3

L'art. 9 è sostituito con il seguente:

« Ai fini dell'accertamento della residenza triennale, i sindaci dei Comuni della Regione compilano, tenendolo aggiornato, in coincidenza con la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali, un elenco di coloro che, essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno raggiunto il requisito triennale della iscrizione ininterrotta nel registro della popolazione stabile dei Comuni della Regione.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco compilato dal sindaco e degli atti d'ufficio, predispone un elenco in duplice copia degli elettori, indicati nel comma precedente.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione indetta ai sensi dello art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi compresi nell'elenco ».

Chi chiede la parola? La parola al cons. Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Mi pare che questo articolo dovrebbe essere coordinato con quello che abbiamo votato prima.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non vedo la necessità di questo coordinamento, perchè il periodo di tre anni deve essere ininterrotto.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 3.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni; per quanto attiene alle cancellazioni di cui all'articolo precedente, quelle previste dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 46.

Il controllo e il potere sostitutivo in ordine agli adempimenti di cui all'art. 9 sono esercitati dalla Regione ».

E' posto in votazione l'art. 4.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 4 bis (nel testo della Commissione)

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

E' posto in votazione l'art. 4 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 5

All'art. 12, primo comma, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

« L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

« In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Faccio presente che siamo in tema di ineleggibilità e che la incompatibilità è considerata all'articolo seguente.

PRESIDENTE: E' posto in votazione l'art. 5.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 6

All'art. 13 la lettera d) è sostituita con la seguente:

« di Sindaco dei Comuni della Regione aventi popolazione fino ai 20.000 abitanti ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Faccio presente che bisogna presentare un emendamento, perchè nella legge per la ele-

zione dei consiglieri comunali, all'art. 20 abbiamo previsto la incompatibilità della carica di sindaco con la elezione a deputato e a senatore.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta all'art. 6, col quale si propone all'art. 13, lettera d), la dizione: « ...di consigliere di un comune della regione ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Ritengo inutile mettere in votazione l'art. 6, perchè l'emendamento ora approvato lo sostituisce.

Art. 7

All'art. 15, primo comma, dopo la parola « ...eleggibili » aggiungere la parola « ... inoltre ».

E' posto in votazione l'art. 7.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 8 (nel testo della Commissione)

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati di ogni Collegio devono essere presentate con dichiarazione firmata da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata, anche cumulativamente, da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal segretario comunale, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto. I nomi dei candidati devono

essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel Collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due Collegi elettorali portanti contrassegni diversi. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonchè l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».

Chi prende la parola sull'art. 8? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Presentiamo ora un emendamento per coordinare questo articolo con la legge sulle elezioni comunali, se si ritiene opportuno però; ma io direi di sì. Cioè l'autentica della firma viene fatta da un notaio, da un cancelliere di pretura, da un segretario comunale e dal giudice conciliatore; cioè può autenticare il giudice conciliatore; e poi si stabilisce, anzichè « cancelliere di pretura », « cancelliere di un ufficio giudiziario », come si era già detto precedentemente.

Verranno adesso sottoposti alcuni articoli, che sono di coordinamento con la legge già approvata sulle elezioni comunali, tanto perchè su queste norme ci sia una disposizione comune.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento dalla Giunta; « art. 19 - secondo comma

... e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto da un notaio, dal cancelliere di un ufficio giudiziario, dal Segretario comunale o dal Giudice conciliatore...

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

E' posto in votazione l'articolo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 9

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati *devesi anche presentare:*

- a) *tre esemplari di contrassegno, anche figurato, ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;*
- b) *il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal sindaco competente;*
- c) *il certificato di nascita o titolo equipollente, di ciascun candidato;*
- d) *la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura o da un segretario comunale. Qualora il candidato si trovasse all'estero, la autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;*
- e) *i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.*

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

Al notaio ed al cancelliere di pretura è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di lire una, ma non meno di lire 500 per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo ».

E' stato presentato un emendamento all'art. 9, lettera d), dall'Assessore Bertorelle, che suona così: « ... da un notaio, o dal cancelliere di un ufficio giudiziario, o dal segretario comunale o dal giudice conciliatore ».

E' posto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei aggiungere, sempre per coordinamento al penultimo comma, quando si dice: « al notaio ed al cancelliere è dovuto per ogni sottoscrizione l'onorario, ecc. », bisogna aggiungere: « al notaio, al cancelliere, al segretario comunale ed al giudice conciliatore », praticamente aggiungere le altre due persone, cioè « al segretario comunale e giudice conciliatore », ed invece « di pretura », « cancelliere di un ufficio giudiziario ».

Questo è un lavoro di coordinamento.

PRESIDENTE: Mi pare che per la correzione del penultimo comma non occorra un emendamento. Noi la riteniamo una correzione di carattere formale, cioè che lo stesso emendamento sia inserito anche nel penultimo comma dell'art. 20. Invece che « al notaio ed al cancelliere di pretura », si dirà: « al notaio, cancelliere di un ufficio giudiziario, al segretario comunale, giudice conciliatore, sono dovuti, ecc. ».

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Wir haben bei Art. 9 nur über den Abänderungsantrag des Assessors Bertorelle abgestimmt, nicht aber über den Artikel selbst. Wir müssen auch den Artikel neu zur Abstimmung bringen. Es ist dem Präsidenten vielleicht entfallen, daß die Abstimmung über den Gesamtartikel nicht erfolgt ist. Aber ich möchte auch nur eine rein formelle Frage stellen und zwar zu Punkt c). Da steht « certificato di nascita » und auf Italienisch « o titolo equipollente ». Ist der Taufschein ein Titel, daß man von einem « titolo equipollente » spricht? Ich bin hier sprachlich vielleicht nicht entsprechend geschult. Meines Dafürhaltens wäre es doch besser, wenn man « certificato equivalente » sagen würde, denn der Taufschein gibt ja keinen besonderen Titel. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Redewendung « titolo equipollente » eine allgemeinere ist als diejenige, die ich mir vorstelle. Aber einen gleichwertigen Titel eines Taufscheines, kann ich mir nicht vorstellen. Entweder « documento equivalente » oder « certificato equivalente » und nicht « titolo equipollente ».

(All'art. 9 abbiamo votato soltanto sull'emendamento dell'Assessore Bertorelle e non sull'articolo. Dobbiamo ancora dunque rimettere l'articolo in votazione: forse è sfuggito al Presidente che non si è proceduto alla votazione di tutto l'articolo.)

Vorrei poi fare una domanda puramente formale riguardo al punto c). In esso si parla di « certificato di nascita » e si aggiunge in italiano « o titolo equipollente ». Il certificato di nascita è forse un titolo perchè si possa parlare di titolo equipollente? Linguisticamente non sono forse abbastanza edotto; mi sembra però che sarebbe meglio dire « certificato equivalente », dato che il certificato di nascita non con-

ferisce nessun titolo speciale. Non so ora se l'espressione « titolo equipollente » sia più generale di quella che mi figuro io; non posso però immaginarmi un titolo che sia equipollente ad un certificato di nascita. Si dica dunque « documento equivalente » o « certificato equivalente » e non « titolo equipollente »).

PRESIDENTE: Correggiamo « titolo equipollente » con « documento equivalente »?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): « I certificati di nascita o documenti equipollenti »... E' una correzione formale...

PRESIDENTE: Penso che anche questa possa essere considerata una correzione formale.

L'osservazione del cons. Brugger mi pare giusta, non si può dire « titolo », è veramente un « documento ». Quindi leggeremo « documento equipollente ».

Allora l'articolo così emendato e corretto viene posto in votazione.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 10

E' aggiunto il seguente nuovo art. 20 bis: « Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il 35° giorno e le ore 12 del 25° giorno anteriore a quello di votazione. »

La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è ri-

prodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori, e, qualora ripresentata assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione. E' vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».

La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, prima di discutere questo art. 10, vorrei chiedere di voler prenotare per la discussione, o di stamattina o di domani, il problema della protezione dei contrassegni tradizionali. Alcuni consiglieri hanno chiesto che venga inserito nella legge anche un articolo che riguarda la protezione dei contrassegni, dato che nella legge del 1952 non vi è cenno. E sono successi, o possono succedere, degli inconvenienti per la riproduzione di segni per due liste uguali. Quindi, siccome si tratta di trovare un testo, e questo testo non si può trovare in pochi minuti, la pregherei di voler consentire che dopo l'art. 9, probabilmente dopo l'art. 9 e prima dell'art. 10, venisse inserito un articolo, che riguardi la protezione dei contrassegni tradizionali, e che questo articolo venisse presentato dalla Giunta, o nella tarda mattinata o domani mattina, se la seduta continua, per poi essere sottoposto alla discussione e all'approvazione del Consiglio.

Volevo dirlo, perchè mi pare che questo sia il posto dove va messo, solo che la richie-

sta è venuta in questo momento e non sono in grado di presentare il testo già pronto.

PRESIDENTE: La proposta della Giunta è di inserire, fra l'art. 9 e l'art. 10, un articolo a protezione dei contrassegni?

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì.

PRESIDENTE: Va bene. Ma intanto possiamo continuare, perchè è autonomo questo articolo, non lega, nè da una parte nè dall'altra.

Art. 11

All'art. 21, terzo comma, l'espressione « ... entro cinque giorni ... » è sostituita con la espressione « ... entro tre giorni ... » e l'indicazione « art. 20 » è sostituita con quella di « ... art. 20/bis ».

*Nello stesso articolo il testo dei nn. 7 e 8 è sostituito con il seguente:
« Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dei relativi allegati, nonchè di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».*

E' posto in votazione l'art. 11.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

(Assume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: Leggo l'art. 12.

Art. 12

*E' aggiunto il seguente nuovo art. 21/bis:
« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà*

contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista, ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

« Il manifesto recante la firma, anche a stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del Collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno anteriore a quello di votazione.

« Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizionale alle singole liste ».

E' posto in votazione l'art. 12.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 13 (nel testo della Commissione)

All'art. 22, primo comma, le parole « ... o da un Sindaco della circoscrizione ... » sono sostituite con le parole « ... o da un Cancelliere di Pretura o da un segretario comunale ».

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « ... dei rispettivi seggi elettorali ... » sono sostituite con le parole « ... dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Chi chiede la parola all'art. 13? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non credo che sia più necessario presentare ulteriori emendamenti, laddove si parla di « cancelliere di pretura » mettere « cancelliere di un ufficio giudiziario », perchè l'ab-

biamo già approvato prima, e di aggiungere « il segretario comunale e il giudice conciliatore »; questi sono emendamenti già approvati, e io penso che sia una materia di coordinamento.

PRESIDENTE: Va bene. Questa è una correzione formale.

Chi chiede la parola?

Pongo in votazione l'art. 13.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 14 (nel testo della Commissione)

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'orario della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguire poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Chi chiede la parola all'art. 14? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 14.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15

All'art. 24 le parole « ... per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi » sono sostituite con le parole « ... non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

Pongo in votazione l'art. 15.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 15 bis (nel testo della Commissione)

E' aggiunto il seguente art. 24/bis:

« Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine, e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di Commissario ».

Pongo in votazione l'art. 15 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 16 (nel testo della Commissione)

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché, dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;*

- 2) le liste degli elettori della sezione, autentiche dalla Commissione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala di votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario del seggio;
- 6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) le urne occorrenti per la votazione;
- 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
- 11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento del seggio.

Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonchè della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei

manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63 bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonchè il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica ».

Chi chiede la parola a questo articolo?
La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): La Giunta presenta un emendamento all'art. 16: « Art. 25 n. 5: I verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 26 ».

PRESIDENTE: Allora si dirà, all'art. 16, punto 5): « i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 26 ».

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Parla di segretari di seggio. E poi nell'articolo che viene aggiunto dopo, che prima era autonomo, cioè l'art. 34, essendo stato aggregato a questo art. 16, rispettivamente 25, si deve togliere la parola « di cui al primo comma ». Il secondo comma dice: « eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al primo comma », invece dire « al precedente comma ».

PRESIDENTE: Mettiamo prima in votazione l'emendamento, che dice « i verbali di nomina degli scutatori di cui all'art. 26 ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Mettiamo in votazione l'altro emendamento che suona così: « eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al precedente comma... ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità .

E' posto in votazione l'art. 16.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 17

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

« Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimili i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21 n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale ».

« Le schede devono pervenire all'Ufficio elettorale debitamente piegate. Per la Provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca ».

« Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

E' posto in votazione l'art. 17.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 18

L'art 27 è sostituito con il seguente:

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella Tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale ».

« Per la Provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui ».

« Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle D) ed E) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati ».

« In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello ».

« La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati ».

E' posto in votazione l'art. 18.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

All'art. 19 del testo della Giunta, modificato dalla Commissione, è stato presentato il seguente emendamento:

« L'art. 28 è abrogato ».

E' posto ai voti l'emendamento: approvato.

Art. 20

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dall'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorali. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonché il titolo di studio posseduto dagli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nel predetto elenco. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune, che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30/c risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Il sindaco certifica per ciascun nominativo l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente della Giunta regionale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello di votazione, nomina il Presidente di seggio elettorale, scegliendolo tra le persone iscritte all'albo, di cui al secondo comma del precedente articolo.

Per la prima sezione o sezione unica, il Presidente è scelto nell'albo, fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Il Presidente della Giunta regionale provvede a far notificare agli interessati, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, per tramite dei Comuni di residenza, ai

quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore o segretario, i decreti di nomina a Presidente di seggio.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Chi chiede la parola all'art. 20? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): L'art. 20 va modificato, a seguito delle modifiche apportate alla legge sulle elezioni comunali. Ed allora io presento l'emendamento, che riproduce esattamente l'articolo corrispondente della legge sulle elezioni comunali.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, da parte della Giunta: al 2° comma sostituire le parole « richiesta scritta di essere inclusi nel predetto elenco » con le parole « richiesta scritta di essere inclusi nell'albo ».

Dal terzo comma in poi sostituire con il seguente testo:

« Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta una conoscenza delle lingue italiana e tedesca tale da garantire il soddisfacente svolgimento delle funzioni e delle mansioni inerenti all'ufficio.

L'accertamento della conoscenza della lingua non materna è fatto a mezzo di colloquio svolto dall'interessato con un docente della scuola media, designato dalla Giunta regionale, appartenente al gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene l'esaminando.

Detto accertamento non ha luogo per coloro, nei confronti dei quali l'accertamento medesimo risulta disciplinato da norme giuridi-

che approvate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia di Bolzano o dagli enti pubblici locali della provincia medesima.

Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco degli iscritti all'albo, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone iscritte all'albo di cui al presente articolo. Il Presidente è scelto nell'albo fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni. L'enunciazione di queste categorie non implica ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.

Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.

In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Chi chiede la parola? La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Faccio presente al Consiglio che, oltre alle modifiche riguardanti la conoscenza delle lingue in provincia di Bolzano che sono state testualmente riprodotte dalla legge comunale alla legge regionale, nell'emendamento presentato è anche quella parte che riguarda la nomina dei presidenti di seggio. Ora loro ricordano

che in questo Consiglio ci fu una discussione abbastanza ampia per decidere se la nomina dei presidenti di seggio doveva essere fatta dal presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Corte d'appello. Alla fine, la maggioranza del Consiglio decise per la nomina da parte del Presidente della Corte d'appello. Ora io non voglio minimamente entrare in merito alle opinioni personali che sono state espresse qui, o dai gruppi nella riunione per la discussione della legge comunale; faccio presente però al Consiglio che una volta stabilito che per le elezioni comunali, la nomina dei presidenti di seggio viene fatta dal Presidente della Corte d'appello, non vedrei come per le elezioni regionali essa debba essere fatta dal Presidente della Giunta regionale. E quindi inviterei i signori consiglieri di comprendere questa situazione e di fare in modo che la legge regionale, su questo punto, sia uniformata alla legge comunale.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola su questo emendamento sostitutivo della seconda parte dell'art. 20?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Entspricht diese Änderung jetzt genau dem, was in den Abänderungen zum Gemeindewahlgesetz beschlossen worden ist?

(L'emendamento corrisponde ora alle modifiche apportate alla legge elettorale comunale?)

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Sì, sì, esattamente; bisogna controllare qui il testo della legge comunale. E' stato riprodotto testualmente.

PRESIDENTE: Bene. Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Metto in votazione l'art. 20.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 21 (nel testo della Commissione)

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano d'età.

La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.

Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.

Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

Ai nominati il sindaco o il Commissario notifica, non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.

Chi chiede la parola all'art. 21? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 21.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 21 bis (nel testo della Commissione)

E' aggiunto il seguente nuovo art. 30 bis:

« Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;*
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;*
- c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;*
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;*
- e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;*
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».*

Metto in votazione l'art. 21 bis.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 22 (nel testo della Commissione)

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di Lire 7.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovu-

to, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di Lire 5.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II. classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

E' posto in votazione l'art. 22.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 23

All'art. 32, secondo comma, le parole « ... più anziano ... » sono soppresse.

E' posto in votazione l'art. 23.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 24 (nel testo della Commissione)

L'art. 33 è soppresso.

Chi è d'accordo con la soppressione dell'art. 33? Unanimità.

Art. 25 (nel testo della Commissione)

L'art. 34 è soppresso.

E' posta in votazione la soppressione dell'art. 34.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 26 (nel testo della Commissione)

Soppresso.

E' posta in votazione la soppressione dell'art. 26.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 27 (nel testo della Commissione)

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.

Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:

- a) *viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;*
- b) *vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;*
- c) *vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;*
- d) *viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.*

Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

E' posto in votazione l'art. 27.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 28

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Qui c'è un emendamento. E' tra l'art. 27 e l'art. 38, modifica l'art. 43 della legge in corso, quell'articolo che parla della votazione di ciechi, amputati di mano, affetti da paralisi, ecc.

L'emendamento che viene presentato è la riproduzione di quello che è stato approvato nella discussione della legge per la elezioni comunali; e si pensa anche qui che sia da considerare dello stesso tenore l'articolo, sia nelle elezioni comunali che nelle elezioni regionali. Quindi è un nuovo articolo che viene inserito e che sostituisce l'art. 43 della legge del '52.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola all'art. 28? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 28.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 29

All'art. 38, primo comma, le parole ...« delle elezioni... » sono sostituite con le parole « della votazione... ».

E' posto in votazione l'art. 29.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 30

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

« Ha diritto di votare nella sezione:

- a) *chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;*
- b) *chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiara elettore del Comune;*
- c) *il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, purchè iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;*
- d) *i candidati.*

« Gli elettori di cui alle lett. a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale a quelli di cui alle lett. b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Chi chiede la parola all'art. 30? Nessuno. E' posto in votazione l'art. 30.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 31

L'art. 41 è abrogato.

E' posto in votazione l'art. 31.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 32

L'art 43 è sostituito con il seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina ».

« Solo gli elettori, i quali per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal Presidente, a farlo esprimere in loro presenza, nell'interno della cabina, da un elettore di fiducia liberamente scelto ».

« Il certificato medico eventualmente esibito viene allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche ».

« Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

« Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, viene escluso dal voto, e se ne prende nota nel verbale ».

E' stato presentato un emendamento sostitutivo, perchè sia di uguale tenore all'analogo articolo della legge per la elezione dei Consigli comunali.

Lo leggo.

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina ».

Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'ufficio rifiuta la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto e ne fa prendere nota nel verbale.

Gli elettori non possono farsi rappresentare, nè inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di ana-

loga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia iscritto nel Comune, o, in mancanza, di un altro elettore del Comune, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito, viene allegato al verbale, ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito, e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale ».

Metto in votazione l'emendamento sostitutivo.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con un astenuto.

Art. 33

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista ».

« In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale ».

« Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte

quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi.

L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra ».

« In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 51 ».

E' posto in votazione l'art. 33.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 34

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate ».

« Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma ».

« Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda ».

« Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita ».

*« A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'ap-
sita colonna accanto al nome di ciascun votante ».*

sita colonna accanto al nome di ciascun votante ».

« Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 32 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

E' posto in votazione l'art. 34.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 35

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista ».

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre ».

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata ».

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati ».

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti ».

« Sono vietati altri segni o indicazioni ».

E' posto in votazione l'art. 35.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 36

L'art. 47 è abrogato.

E' posto in votazione l'art. 36.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 37

L'art. 48 è abrogato.

E' posto in votazione l'art. 37.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

La Commissione propone di sopprimere l'art. 38.

Chi è d'accordo con la soppressione: approvata all'unanimità.

Art. 39

L'art. 51 è sostituito dal seguente:

« Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che ha servito a ricevere le schede medesime;
- 3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente o da due scrutatori;
- 4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;

— 5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate;

— 6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;

— 7) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;

— 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;

— 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte ».

« Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Chi chiede la parola all'art. 39?

La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei proporre una correzione formale al punto 2: « il foro che ha servito a ricevere le schede medesime », non mi sembra proprio un esempio brillante. Io direi: « il foro che è servito a introdurre

le schede medesime », non « che ha servito a ricevere... ».

PRESIDENTE: Allora va bene la correzione formale. Si dirà quindi: « il foro che è servito a introdurre le schede medesime ». La correzione formale è accettata.

Chi chiede ancora la parola all'art. 39? Nessuno.

Metto in votazione l'art. 39.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 40

L'art. 52 è abrogato.

E' posto in votazione l'art. 40.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 41

L'art. 53 è abrogato.

E' posto in votazione l'art. 41.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 42

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonchè dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 50, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso ».

« Uno degli scrutatori, designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il

quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno ».

« Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio ».

« Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'Ufficio ».

Metto in votazione l'art. 42.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 43

E' aggiunto il seguente nuovo art. 54/bis:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

- a) *quelle contenenti voti validi;*
- b) *quelle contenenti voti contestati ma assegnati;*
- c) *quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;*
- d) *quelle nulle;*
- e) *quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».*

E' posto in votazione l'art. 43.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 44

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore ».

« Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresse soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista ».

« Sono nulli i voti contenuti in schede:

— a) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

— b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati ».

« Sono nulle le schede:

— a) che non siano quelle prescritte dall'art. 32/c o non portino il bollo richiesto dall'art. 36 sfuggito al controllo durante la votazione;

— b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati ».

« Le schede indicate al secondo e terzo comma del presente articolo sono vidimate con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

E' posto in votazione l'art. 44.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 45

E' aggiunto il seguente nuovo art. 55/bis:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre ».

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata ».

« Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze ».

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono ».

« Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

E' posto in votazione l'art. 45.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 46

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

— a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

— b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

— c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

— d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal Cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile ».

« Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti, ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

E' posto in votazione l'art. 46.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 47

L'art. 57 è sostituito con il seguente:

« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63/ bis e provvede quindi a:

— a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravanzate;

— b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);

— c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonchè tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;

— d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

— e) formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale ».

« Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto dal Presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura ».

« Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

E' posto in votazione l'art. 47.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 48

E' aggiunto il seguente nuovo art. 57/bis:

« Entro il secondo giorno successivo a quello di votazione il Sindaco provvede per il deposito, nella Segreteria comunale dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal Presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza ».

« Il Pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del Cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma ».

« L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per 15 giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

E' posto in votazione l'art. 48.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 49

L'art. 58 è sostituito dal seguente:

« Il Tribunale costituisce un ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21; procede, entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 51, 53, 54, 55, 57;

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi;

3) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.

La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato ».

E' posto in votazione l'art. 49.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 49 bis (nel testo della Commissione).

Il primo comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente:

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, più due, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribui-

scono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista ».

« Ove risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale ai seggi da assegnare ».

« A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ».

« A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria ».

« A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggior cifra di voti residui, e, a parità di quest'ultima per sorteggio ».

Chi chiede la parola all'art. 49 bis?

La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Noi siamo contrari all'emendamento proposto dalla Commissione, di levare la correzione del quoziente da « più uno » a « più due ». Mi pare che, sostanzialmente, le ragioni di forma sono già state dette, in occasione della precedente discussione, e non è necessario fare niente di più che ricordarle e riassumerle. Il « più due », o il più tre, o il più quattro, cioè la correzione del quoziente, in sostanza, anche se, dal punto di vista matematico può essere giustificata con una più perfetta, ma non sempre, attribuzione dei seggi, finisce però in pratica, col favorire, i partiti maggiori. E' fatta, si dice, — ed è una delle giustificazioni di questo sistema —, per scoraggiare la presentazione di liste impovverite, di liste, così, occasionali, e di raggruppa-

menti che non abbiano una ragione politica di essere ben radicate nella situazione economica e sociale del paese, è fatta per chiarire quindi, in un certo senso, e rendere più seria la competizione politica, che dovrebbe essere limitata alle forze che effettivamente hanno qualche cosa da dire, e soprattutto hanno una radice nella volontà popolare. Tuttavia, se noi vogliamo i risultati effettivi e possiamo vederli in quello studio che ci è stato compilato, relativo alle elezioni regionali avvenute fino ad oggi, in cui i risultati sono stati calcolati in base ai vari quozienti corretti, noi arriviamo ad una conclusione: che la adozione del « più due », quando le cose come sono andate fino adesso, senza grosse variazioni, porterebbe un consigliere regionale in più alla democrazia cristiana e porterebbe un consigliere regionale in più alla Volkspartei.

Non è da escludere che con una conferma che noi auspichiamo, della tendenza manifestatasi il 28 aprile scorso, l'adozione del « più due » potrebbe portare un vantaggio anche al partito che mi onoro di rappresentare qui dentro, perchè appunto ad un buon terzo posto c'è, fin da 1948, il nostro partito, il quale però il 28 aprile scorso ha fatto un notevolissimo passo in avanti. Io non ho fatto i conti, ma penso che facendoli sulla base, ipotetica fin che volete, ma non del tutto astratta, dei risultati elettorale del 28 aprile, probabilmente avremmo il premio di un consigliere in più, anche noi del partito socialista italiano. E ciononostante, siamo contrari alla adozione del « più due », perchè effettivamente è un indebito arricchimento di partiti, che già hanno la maggioranza. E un indebito arricchimento, non tanto e non solo a spese di partiti occasionali, dal punto di vista politico, che possono sorgere nella circostanza elettorale, ma anche a scapito di partiti tradizionali, di partiti che han-

no una loro parola da dire, che tuttavia non raggiungono alte vette elettorali. Quindi ci pare che se di una correzione si dovesse porre il problema di una modifica di questo articolo si dovesse discutere, più opportuno sarebbe discutere della abolizione del « più uno » attualmente esistente; noi non intendiamo avanzare formalmente questa richiesta, però diciamo che più favorevoli saremmo se fosse stata avanzata la richiesta di abolizione del più uno; ma siamo nettamente, decisamente contrari, alla accettazione del « più due », per le ragioni che ho cercato brevemente di illustrare e che, essendo state oggetto di discussione anche in precedenti interventi gli altri colleghi e i miei, io non ritengo di ulteriormente discutere.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento da parte della Giunta, di riportare il testo della Giunta.

Dunque, invece di « più due » si dirà « più uno », all'art. 49 bis.

La parola al cos. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Abgeordneter Raffaelli hat von ungerechter Bereicherung oder ähnlichem gesprochen. Die Kommission hat dieses « plus zwei » vorgeschlagen und hat es mit Berufung auf die einzige wissenschaftliche Abhandlung über Wahlsysteme die es in Italien gibt: « I sistemi elettorali » von Prof. Giovanni Schepis der Universität Rom begründet. In derselben weist er wissenschaftlich nach, daß, wenn die Gleichwertigkeit der Stimmen für die Erringung eines Sitzes zu gewährleisten ist, entweder das van d'Hondt-System oder die Korrektur der Sitze plus zwei angewendet werden müsse. Damit wird erreicht, daß mit größerer Annäherung als mit anderen Systemen für je einen Sitz dieselbe Anzahl von Stimmen von allen Parteien benötigt wird und nicht, wie es mit den ande-

ren Systemen und auch mit dem plus eins der Fall ist, daß eine Partei für einen Sitz sagen wir 100 Stimmen braucht, für eine andere 50 Stimmen genügen oder etwas zwischen 50 und 100. Man kann also nicht von einer ungerechten Bereicherung irgendeiner Partei sprechen, sondern von einer größeren, besseren Annäherung zur Gleichwertigkeit der Stimmen. Es stimmt, daß sich gegenüber den bisherigen Ergebnissen etwas ändern würde, d.h. daß eine Partei einen Sitz mehr bekäme, eine andere Partei selbstverständlich einen Sitz weniger. Insofern ändert sich politisch etwas. Aber vom Standpunkt der Gleichwertigkeit der Stimmen nähert sich dieses System ebenso wie das van d'Hondt-System mehr der Gerechtigkeit. Es ist auch kein Geheimnis, daß anlässlich der kommenden Regionalwahlen auf Grund der letzten Volkszählung die Anzahl der Sitze als solche sowohl für die Provinz Trient, wo mehr als 26 Sitze, als auch für die Provinz Bozen, wo mehr als 22 Sitze in Frage kommen, zunimmt. Also man kann nicht von dem Versuch der ungerechten Bereicherung einer Partei zum Schaden der anderen sprechen, sondern lediglich von einem Antrag, der darauf abzielt, die Gleichwertigkeit der abgegebenen Stimmen besser sicherzustellen als es heute der Fall ist. Die andere Zielsetzung hat uns, jedenfalls der Mehrheit der Kommission, überhaupt nicht vorgeschwebt, d.h. man wolle irgendwie darauf ausgehen irgendwelche kleine Parteien, nur weil sie eine geringere Anzahl von Stimmen auf sich sammeln, deswegen auszuspielen. Was wir bezwecken betrifft nur die größere Wertgleichheit der Stimmen.

(Il consigliere Raffaelli ha parlato di arricchimento ingiusto e simili. E' stata la commissione a proporre la correzione di due unità, riferendosi all'unico trattato scientifico sui sistemi elettorali esistenti in Italia: « I sistemi

elettorali », del prof. Giovanni Schepis dell'Università di Roma. Questi dimostra scientificamente che se si vuole garantire a tutti i voti lo stesso valore bisogna applicare o il sistema van d'Hondt o quello del quoziente corretto con l'aggiunta di due unità. Con maggiore approssimazione che con gli altri, con questo sistema si fa in modo che i diversi partiti acquistino ogni seggio con un uguale numero di voti. Con gli altri sistemi invece, come pure con quello del quoziente corretto di una sola unità, un partito dovrà per es. riportare 100 voti per acquistare un seggio mentre per un altro partito ne basteranno 50 o da 50 a 100.

Non si può dunque parlare qui di ingiusto arricchimento a favore di qualche partito ma di una maggiore approssimazione all'equiparazione di tutti i voti. E' esatto che qualche cambiamento ci sarebbe in confronto ai risultati avuti finora, che cioè qualche partito avrebbe un seggio in più e qualche partito naturalmente un seggio in meno; la modifica dal punto di vista politico ci sarebbe. Dal punto di vista però dell'equivalenza dei voti questo sistema si avvicina di più, come pure quello del van d'Hondt, alla giustizia. Non è neanche un segreto che alle prossime elezioni regionali, in base al più recente censimento, il numero dei seggi aumenterà tanto per la Provincia di Trento, più di 26 seggi, quanto per la Provincia di Bolzano, più di 22 seggi. Non si può dunque parlare di un tentativo di ingiusto arricchimento di un partito a danno degli altri ma soltanto di una proposta tendente a garantire in un modo più efficace di quello odierno che tutti i voti abbiano un eguale valore.

L'altro scopo non ci ha sfiorato neanche la mente, in ogni caso non alla maggioranza della commissione; non si voleva affatto arrivare ad escludere qualche piccolo partito soltanto perchè non ha raccolto che uno scarso

numero di voti. La nostra meta era soltanto una maggiore equiparazione del valore di tutti i voti).

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento della Giunta?

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Io ho avuto già occasione di dichiarare, durante la discussione generale, che la Giunta, tutto sommato, è per il mantenimento della situazione attuale; ed in questo senso ho presentato adesso un emendamento, perchè sia ripristinato il testo della Giunta, e perchè quindi si adoperi sempre il correttivo « più uno », anzichè il correttivo « più due ». Con ciò, noi della Giunta non vogliamo trarre delle deduzioni precise, in quanto che la valutazione degli effetti di una correzione col « più uno » e di una correzione col « più due » è molto ardua, è molto incerta. Se loro hanno potuto leggere quei dati forniti dal nostro Dr. Trotter, su quella che sarebbe stata l'applicazione dei cinque metodi che egli ha elencato, nelle elezioni del '48, '52, '56 e '60, hanno visto che non ci sono grandi variazioni. Tra l'altro, per esempio, se nel 1960 si fosse applicato il correttivo « più due », in provincia di Bolzano le cose sarebbero rimaste inalterate e la Volkspartei non avrebbe avuto un seggio in più; in provincia di Trento, probabilmente, la DC avrebbe avuto un seggio in più, 18 anzichè 17, con un correttivo « più due », ma, come dico, sono calcoli molto incerti, perchè il calcolo fatto a posteriori non dà la situazione reale; bisognerebbe calcolare quello che può essere il risultato elettorale del 1964, e calcolare l'incremento dei votanti, e la percentuale, e sono calcoli, come ho detto, molto difficili, sui quali non possiamo basarci per stabilire la maggiore effi-

racia di un correttivo col « più uno » o di un correttivo col « più due ». Indubbiamente un correttivo col « più due », o col « più tre », arriva a dare una maggior giustizia distributiva dei voti, questo è vero, lo si è potuto constatare altrove, e ci sono anche degli esempi, non soltanto di un correttivo « più due », ma anche di un correttivo « più tre », come sono stati citati anche dal Presidente della Commissione. Tuttavia, in un periodo come quello in cui noi ci troviamo adesso, a distanza di un anno scarso dalle elezioni, nel momento in cui la legge, non per colpa nostra, viene adesso discussa nell'imminenza di elezioni comunali e regionali, la Giunta ritiene che sia il caso di rimanere nella precedente decisione del « più uno », ritenendo questo correttivo già sufficiente; non potrà coprire tutti i casi, non potrà arrivare ad una giustizia di voti perfetta, ma già è sufficiente ed è già un buon correttivo, a togliere anche ogni possibilità di speculazioni, circa eventuali guadagni che ne potrebbero ritrarre partiti di maggioranza, a danno di partiti di minoranza. Dovendo scegliere tra mantenere la situazione attuale ed una situazione con un correttivo migliore, ma di esito incerto, la Giunta ritiene di rimanere nella situazione attuale. E in questo senso è presentato l'emendamento.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento della Giunta?

La parola al consigliere Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Io ritengo che la proposta della Giunta corrisponda alla realtà dei fatti, che tenga conto di quelle che sono state le osservazioni critiche mosse qui da più settori. Io mi compiaccio della decisione della Giunta di insistere in una definizione di correttivi, che correggano il meno possibile, e do

per scontato, per non tediare l'Assemblea, tutta una serie di osservazioni critiche, che da parte mia e da parte di altri erano state mosse in ordine al sistema dei correttivi di per sè. Mi preme soltanto di rilevare che all'inizio della discussione generale, prendendo la parola, io avevo detto che noi avremmo potuto giungere, nell'esame obiettivo della situazione e calcolati quelli che possono essere i rischi di un'operazione che comunque altera i risultati di una elezione popolare, all'approvazione di un correttivo nel « più uno », restando ben preciso che questa nostra approvazione viene data per evitare che la approvazione di questo « più uno » non passi per gli eventuali voti contrari nella Assemblea, che noi cioè scegliamo il male minore, votando il « più uno » ed accettando così la proposta della Giunta, solo per evitare che ripensamenti ufficiali o di franchi tiratori possono fare in modo che il « più uno » non passi, ma passi invece il « più due » o cose di questo genere.

Quindi nell'aderire alla proposta della Giunta e nel dichiarare che noi voteremo a favore di questo emendamento, diciamo anche che con questo noi intendiamo, nei limiti della modestia delle nostre forze, opporci ad un aggravamento con un correttivo maggiore di quello che è l'attuale sistema elettorale o di quelle che erano state le prospettive di modifica del sistema elettorale, al fine di mantenere il più possibile vicino il risultato delle elezioni, alla schietta espressione della volontà degli elettori.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento della Giunta, di fare il correttivo « più uno », invece di « più due ».

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 21 voti favorevoli e 11 contrari.

E' posto in votazione l'articolo così emendato.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è approvato a maggioranza con 21 voti favorevoli e 11 contrari.

Art. 50

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo art. 63 ter.

Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio, nonchè gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

Il terzo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e riferisce al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».

E' posto in votazione l'art. 50.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 51

E' aggiunto il seguente nuovo art. 63/bis:

« Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

— a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

— b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 40;

— c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

— d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43, secondo comma;

— e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

1) totale dei votanti;

2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;

3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;

4) totale delle schede contenenti i voti nulli;

5) totale delle schede nulle;

6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6, sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

— f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

— g) l'elenco degli allegati al verbale;

— h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

— i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista ».

E' posto in votazione l'art. 51.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 52

E' aggiunto il seguente nuovo art. 63/ter:

« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:

— a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonchè il nome e il cognome dei componenti il medesimo dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

— b) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;

— c) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

— d) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

— e) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

— f) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista;

Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'ufficio, da due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonchè dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

E' posto in votazione l'art. 52.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 53

All'art. 69 l'espressione «della legge 5 febbraio 1948 numero 26.... » è sostituita con l'espressione « ...del T.U. 30 marzo 1957 n. 361.... ».

E' posto in votazione l'art. 53.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 54

E' aggiunto il seguente nuovo art. 69/bis:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

« Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

E' posto in votazione l'art. 54.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 55

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatori » e la rispettiva riga punteggiata sono soppressi.

E' posto in votazione l'art. 55.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

L'art. 28 deve considerarsi abrogato, perchè è già stato inserito; si tratta di un mutamento formale al quale provvederà la Presidenza. Adesso c'è da esaminare ancora l'articolo che riguarda le garanzie dei contrassegni.

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, la chiusura della discussione articolata viene quando non siamo ancora preparati. Adesso ci siamo accorti anche di questo: che introdurre quell'articolo che riguarda le garanzie per i contrassegni, significa dover toccare anche altri articoli, articoli che abbiamo già approvato; ed a questo punto io mi chiedo se è proprio necessario o no, dato che ci sono già delle norme contenute nella legge. All'articolo 39, per esempio, la Commissione elettorale mandamentale ricusa i contrassegni che siano identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti, raggruppamenti politici, o con quelli depositati presso la Giunta regionale e la Giunta provinciale. Questo dice la legge comunale, quindi occorrerebbe anche qui introdurre questi emendamenti, e quindi occorrerebbe ritornare a discutere certi articoli. E non so se viene fatta una proposta specifica, qui in Consiglio, se no io direi di lasciar stare, perchè la mancanza di questa particolare pro-

tezione non ha portato finora ad inconvenienti seri, e penso che analogamente potrà essere anche in avvenire, a meno che non si creda di sospendere la votazione finale e di riportarla ad un altro momento.

PRESIDENTE: Noi avremmo finito gli articoli della legge, però sembra che manchi ancora un articolo da inserire alle garanzie dei contrassegni.

La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Qui non sarebbe inopportuna una garanzia per quello che riguarda i contrassegni, più dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico attuale.

Dal punto di vista pratico attuale, non mi consta, almeno non mi ricordo che ci siano stati recentemente dei casi di imitazione di simboli tradizionalmente usati da singoli partiti o movimenti. C'è stata però in passato, ed è una tentazione che può venire anche domani, specialmente quando si tratti di movimenti affini o di movimenti scissionistici che intendono richiamare la sensibilità degli elettori verso il simbolo tradizionale di un determinato partito o di un determinato movimento. Certo è che per esempio il trasferimento in questa sede della norma, così come è stata formulata nella legge comunale, non ci troverebbe d'accordo, perchè ci siamo accorti, in un caso specifico, nella tornata delle elezioni comunali della primavera scorsa, che alla sottile indagine di un magistrato, quell'articolo che, secondo noi legislatori, doveva garantire che nessuno, al di fuori dei rappresentanti di un partito, potesse presentare liste con il simbolo di quel partito, nella sottile interpretazione del magistrato, è diventato un articolo che vieta ai rappresentanti di un partito, di presentarsi col simbolo del partito medesimo; è successo un caso di

ricusazione di lista e di simbolo socialisti, del P.S.I., perchè chissà chi era che doveva presentarsi, che doveva avere il diritto di presentarsi con il simbolo del P.S.I. Quindi è evidente che quella formulazione si presta a possibilità di diversa interpretazione; per cui anche noi, se non vien fatta proposta — non mi pare di poterla fare o doverla fare — se non vien fatta proposta, da altri, di sospensione, per dare la possibilità di uno studio attento nella formulazione, preferiamo che non ci sia, fidando nella retta interpretazione da parte degli uffici del Tribunale, delle disposizioni già contenute nella legge attuale, secondo le quali dovrebbero essere ricusati, senza discussione, i simboli che si prestino ad essere confusi con quelli noti, perchè tradizionalmente usati dai partiti esistenti. Quindi o una formulazione perfetta quanto più possibile, e tale da non farci temere possibilità di equivoco, o se no il silenzio; in questo caso, è un silenzio d'oro.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich spreche mich für die Einfügung dieses Artikels aus, d.h. für den Schutz des herkömmlichen Abzeichens einer Partei. Ich bin auch der Ansicht, daß es schon möglich sein müßte, diesen Artikel vor ein Uhr auszuarbeiten und zwar eventuell durch Übernahme des analogen Wortlauts nicht aus dem Gemeindegewahlgesetz, sondern aus dem Parlamentswahlgesetz. Es dürfte alsomeiner Ansicht nach schon möglich sein bis ein Uhr daraufzurückzukommen und ich beantrage daher, daß die weitere Behandlung dieses Gesetzes um eine halbe Stunde suspendiert werde und daß inzwischen eventuell andere Dinge behandelt werden.

(Mi dichiaro favorevole all'introduzione di questo articolo per la protezione dei simboli tradizionali di partito: mi sembra che dovrebbe anche esser possibile elaborarlo prima delle tredici, eventualmente adottando il testo analogo della legge elettorale non comunale ma parlamentare. Credo dunque possibile ritornare sull'articolo entro le 13 e perciò propongo che l'ulteriore trattazione della legge sia sospesa per una mezz'ora e che si trattino nel frattempo eventualmente altri argomenti).

PRESIDENTE: Il consigliere Benedikter propone la sospensione, per poter inserire queste garanzie. Naturalmente non è possibile ritornare sugli articoli già votati.

La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Signor Presidente, se lei ritiene che non si possa tornare su articoli già votati, allora la cosa diventa un po' seria, perchè l'articolo noi l'avremmo già presentato elaborato, e sarebbe una rielaborazione dell'articolo corrispondente delle elezioni comunali. Naturalmente questo richiede la modifica di altri articoli, che si potrebbero fare in sede di rielaborazione, ma se lei ritiene che non è possibile, allora, quasi quasi, la ritiriamo.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Forse c'è una soluzione che ci evita di dover tornare sugli articoli già votati: un riferimento ad un articolo *ad hoc*, che faccia riferimento, come ce ne sono altri, alla legge elettorale nazionale, se in essa è contemplata la tutela, e se è contemplata in maniera tale da poter essere adottata in blocco da noi. Allora non occorre modificare articoli

già votati; basta fare un articolo che dice: « per la salvaguardia o la tutela dei simboli tradizionali, valgono le norme di cui al T.U. n. 7 » mi pare...

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ja, ich möchte aber darauf aufmerksam machen, daß der zuständige Assessor anlässlich der Abstimmung eines früheren Artikels ausdrücklich vom Regionalrat ermächtigt worden ist, diesen Artikel gegen Ende einzubringen, daß also ausdrücklich dieser Vorbehalt vom Regionalrat genehmigt worden ist. Er hat die Bedeutung, den Artikel so einzubringen, daß er sich mit dem ganzen Gesetz zusammenfügt, sonst hätte der gemachte Vorbehalt keinen Sinn gehabt.

(Si, vorrei però far notare che in occasione della votazione di un articolo precedente l'assessore competente è stato espressamente autorizzato dal Consiglio regionale a presentare questo articolo alla fine, cioè che questa riserva è stata espressamente autorizzata dal Consiglio allo scopo di presentare un articolo che armonizzi con l'intera legge, altrimenti la riserva non avrebbe avuto ragion d'essere).

PRESIDENTE: Sospendiamo la seduta per mezz'ora.

La parola al Vicepresidente Rosa.

ROSA (Vicepresidente - D.C.): Forse è meglio rinviare a domani. Intanto potranno riunirsi i gruppi ed avranno più tempo per un nuovo esame.

PRESIDENTE: L'Assessore Bertorelle propone di lasciare la legge com'è, date le difficoltà obiettive.

La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Ausschuß hat angekündigt, daß er diesen Antrag einbringen will und deswegen hat er sich auch vorbehalten, daß er eingefügt werden kann. Einen ähnlichen Antrag hätten auch wir einbringen können. Wenn der Ausschuß jetzt anderer Ansicht ist, bitte ich, daß Zeit gegeben werde, um diesen Antrag eventuell von uns aus einzubringen. Wir hatten uns auf den Ausschuß verlassen.

(La Giunta ha annunciato di voler presentare la proposta e perciò si è riservata anche di inserirla. Una proposta simile avremmo potuto farla anche noi. Se ora la Giunta ha cambiato parere, preghiamo di darci tempo per presentare la proposta eventualmente su nostra iniziativa: noi avevamo contato sulla Giunta).

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Ma questo è un altro conto. Se c'è qualcuno che intende prendere l'iniziativa o che la prende adesso, naturalmente io non ho niente da dire. Dicevo che in differenza del Consiglio, viste le difficoltà, tanto valeva continuare, ma se ci sono dei motivi per i quali ritiene utile farlo, e opportuno, allora noi siamo ben disposti di attendere.

PRESIDENTE: La seduta è tolta; i lavori riprendono domani alle ore 9.

(Ore 12.03).